

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 670

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MIGONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1996

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamenti agli articoli 1 (a), 14 (1) e 14 (3) (b) dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4
Testo della ratifica	»	5
Traduzione non ufficiale	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, presentato dal Governo in data 5 dicembre 1995 decade per lo scioglimento anticipato della XII legislatura senza che la Commissione affari esteri potesse esaminarlo nel poco tempo restante.

In qualità di presidente della Commissione pertanto ritengo utile riproporre la presentazione tempestiva, in modo da evitare i tempi lunghi del passaggio del concerto interministeriale e della successiva deliberazione del Consiglio dei ministri.

La novità della procedura riveste l'intento di rivalutare il ruolo del Parlamento accusato, spesso a torto, di essere la causa del rallentamento dell'attività legislativa, e vuol allo stesso tempo costituire uno stimolo a porre mano alla riforma delle procedure di perfezionamento dell'*iter* di presentazione dei disegni di legge di ratifica da parte del Governo, che ritardano di anni l'effettiva entrata in vigore di accordi sottoscritti in sede internazionale.

Per quanto riguarda il merito, si riporta la relazione governativa originaria.

«Il 28 ottobre 1993 si è tenuta a Ginevra una Conferenza delle Parti contraenti dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957, relativo al trasporto di merci pericolose su strada (ADR), convocata in conformità all'articolo 13 dell'Accordo, per emendare gli articoli 1 (a), 14 (1) e 14 (3) (b) dell'Accordo stesso, viste le difficoltà incontrate per l'attuazione, nei tempi previsti dal citato articolo 14 (3), degli adempimenti interni necessari ai fini dell'entrata in vigore degli emendamenti.

L'articolo 1 del presente Protocollo modifica l'articolo 1 (a) dell'Accordo del 1957 adottando per il termine «veicolo» la definizione proposta dal Governo austriaco. Tale proposta riprende peraltro quella contenuta nella direttiva 92/53/CEE del Consiglio della

Comunità europea relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per il recepimento per tipo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Il termine «veicolo» indica ogni veicolo a motore diverso da un veicolo appartenente o alle dipendenze delle Forze armate di una Parte contraente, previsto per circolare su strada.

L'articolo 2 modifica l'articolo 14 (1) dell'Accordo del 1957 nel senso di permettere che ogni Parte contraente possa proporre uno o più emendamenti agli Annessi all'Accordo e trasmettere poi il testo relativo al Segretario generale delle Nazioni Unite che ha la facoltà di proporre direttamente gli emendamenti adottati dal Gruppo di lavoro. In precedenza le proposte di emendamento di ogni Paese dovevano essere sottoposte dal Segretario generale alle Nazioni Unite ed ai singoli Stati per le procedure di approvazione, di conseguenza risultavano più limitati i tempi a disposizione dei Paesi membri per gli adempimenti richiesti dalle norme nazionali.

L'articolo 3 modifica l'articolo 14 (3) (b) in modo da consentire alla Parte che presenta l'emendamento agli Annessi all'Accordo di richiedere, qualora l'emendamento sia accettato, un intervallo di tempo, anche superiore ai tre mesi stabiliti in precedenza, dal momento della accettazione a quello della sua entrata in vigore.

Tale possibilità riveste particolare importanza nel trasporto internazionale in quanto consente di attivare la nuova procedura armonizzando le regolamentazioni internazionali in materia (per esempio l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada - ADR) il regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose (RID); il codice internazionale delle merci pericolose (CODE IMDG)».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo recante emendamenti agli articoli 1 (a), 14 (1) e 14 (3) (b) dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

UNITED NATIONS



NATIONS UNIES

(XI.B.14 b))

POSTAL ADDRESS—ADRESSE POSTALE UNITED NATIONS, N.Y. 10017
CABLE ADDRESS—ADRESSE TELEGRAPHIQUE UNATIONS NEWYORK

REFERENCE C.N.448.1993.TREATIES-2 (Notification dépositaire)

PROCOLE PORTANT AMENDEMENT DES ARTICLES 1(a), 14(1)
ET 14(3) (b) DE L'ACCORD EUROPEEN DU 30 SEPTEMBRE 1957
RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES
DANGEREUSES PAR ROUTE (ADR)
ADOPTÉ A GENEVE LE 28 OCTOBRE 1993PARUTION DES EXEMPLAIRES CERTIFIES CONFORMES

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire et se référant à la notification dépositaire C.N.412.1993.TREATIES-1 du 5 novembre 1993, annonçant l'ouverture à la signature du Protocole susmentionné, a l'honneur de transmettre sous ce pli, le texte dudit Protocole, dans les deux langues de sa conclusion, en annexe à la présente notification.

Le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date à laquelle toutes les Parties contractantes à l'Accord l'auront signé sans réserve de ratification, acceptation ou approbation ou auront déposé leurs instruments de ratification, acceptation, approbation ou adhésion, selon le cas, conformément à l'article 6.

Le 10 janvier 1994

SJ

A l'attention des services des traités des ministères des affaires étrangères et des organisations internationales intéressées

C.N. 448.1993.TREATIES-2 (Annex)

PROTOCOL AMENDING ARTICLE 1 (a), ARTICLE 14 (1) AND ARTICLE 14 (3) (b)
OF THE EUROPEAN AGREEMENT OF 30 SEPTEMBER 1957 CONCERNING THE
INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY ROAD (ADR)

THE PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL,

HAVING CONSIDERED the provisions of the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), done at Geneva on 30 September 1957 (hereafter referred to as "the Agreement"), relating to the definition of the term "vehicle" in Article 1 (a) and the procedure for the amendment of the annexes to the Agreement, notably the provision of Article 14 (1) of the Agreement;

NOTING in respect of the procedure for amendment of the Annexes that the Contracting Parties to the Agreement have been experiencing difficulties in implementing, within the time limits provided for by Article 14 (3) of the Agreement, those internal measures that are required for the purpose of putting the amendments into effect;

NOTING FURTHER the views of the Working Party on the Transport of Dangerous Goods of the Inland Transport Committee of the United Nations Economic Commission for Europe and the proposals from the Governments of Austria and France to amend the Agreement;

AGREE as follows:

Article 1

Amendment to Article 1 (a) of the Agreement

Article 1 (a) of the Agreement shall be amended to read as follows:

- "(a) The term "vehicle" shall mean any motor vehicle, other than a vehicle belonging to or under the orders of the armed forces of a Contracting Party, intended for use on the road, being complete or incomplete, having at least four wheels and a maximum design speed exceeding 25 km/h, and its trailers, with the exception of vehicles which run on rails and of agricultural and forestry tractors and all mobile machinery".

Article 2

Amendment to Article 14 (1) of the Agreement

Article 14, paragraph (1) of the Agreement shall be amended to read as follows:

"1. Independently of the revision procedure provided for in Article 13, any Contracting Party may propose one or more amendments to the Annexes to this Agreement. To that end it shall transmit the text thereof to the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General may also propose amendments to the Annexes to this Agreement for the purpose of ensuring concordance between those Annexes and other international agreements concerning the carriage of dangerous goods.

In addition, he may propose amendments to the Annexes to this Agreement which have been adopted by the Working Party on the Transport of Dangerous Goods of the Inland Transport Committee of the United Nations Economic Commission for Europe, at the request of the Working Party".

Article 3

Amendment to Article 14 (3) of the Agreement

Article 14, paragraph (3) (b) of the Agreement shall be amended to read as follows:

- "b) The Contracting Party or, as may be the case, the Secretary-General, submitting the proposed amendment in accordance with paragraph 1 of this article may specify in the proposal, for the purpose of entry into force of the amendment, should it be accepted, a period of more than three months' duration".

Article 4

Signature, ratification, acceptance, approval or accession

1. The Contracting Parties to the Agreement may become Contracting Parties to this Protocol:
 - (a) By signing it;
 - (b) By depositing an instrument of ratification, acceptance or approval following signature subject to ratification, acceptance or approval;
 - (c) by depositing an instrument of accession.
2. This Protocol shall be open for signature at the Office of the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe, Geneva, from 28 October 1993 to 31 January 1994.

Article 5

Depositary

Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 6Entry into Force

This Protocol shall enter into force one month after the date on which all the Contracting Parties to the Agreement have signed it without reservation of ratification, acceptance or approval or have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession as the case may be.

Article 7


Any State which becomes a Party to the Agreement after the conditions of the entry into force of this Protocol according to Article 6 have been met shall be considered as a Contracting Party to the Agreement as amended by the Protocol.

Article 8

The original of this Protocol of which the English and French texts are equally authentic shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Je certifie que le texte qui précède
est la copie conforme du Protocole portant
amendement des articles 1(a), 14(1) et
14(3)(b) de l'Accord européen du
30 septembre 1957 relatif au transport
international des marchandises dangereuses
par route (ADR), adopté à Genève
le 28 octobre 1993.

Pour le Secrétaire général
Le Conseiller juridique
(Secrétaire général adjoint
aux affaires juridiques)



Carl-August Fleischhauer

Organisation des Nations Unies
New York, le 30 décembre 1993

TRADUZIONE NON UFFICIALE

C.N.448.1993 TRATTATI-2 (NOTIFICA DEPOSITARIO)

PROTOCOLLO RECANTE EMENDAMENTO DEGLI ARTICOLI 1 (A), 14(1) E 14(3) (B) DELL'ACCORDO EUROPEO DEL 30 SETTEMBRE 1957 RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR)- ADOTTATO A GINEVRA IL 28 OTTOBRE 1993

PUBBLICAZIONE DEGLI ESEMPLARI CERTIFICATI CONFORMI

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agente in qualità di depositario e facendo riferimento alla notifica del depositario C.N.412.1993. TRATTATI-1 del 5 novembre 1993, annunciando l'apertura alla firma del summenzionato Protocollo, ha l'onore di trasmettere in questo piego il testo di detto Protocollo, nelle due lingue in cui è stato redatto, in annesso alla presente notifica.

Il presente Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data alla quale tutte le Parti contraenti all'Accordo lo avranno firmato senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o avranno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, a seconda dei casi, secondo l'articolo 6.

Il 10 gennaio 1994

All'attenzione dei servizi dei trattati dei Ministeri degli affari esteri e delle organizzazioni internazionali interessate.

C.N. 448.1993. TRATTATI-2 (annesso)

PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO DELL'ARTICOLO 1(a),
ARTICOLO 14(1) E ARTICOLO 14(3) (b) DELL' ACCORDO
EUROPEO DEL 30 SETTEMBRE 1957 RELATIVO AL TRASPORTO
INTERNAZIONALE DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR)

LE PARTI AL PRESENTE PROTOCOLLO,

IN CONSIDERAZIONE delle disposizioni dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), fatto a Ginevra il 30 settembre 1957 (in appresso denominato "l'Accordo") relativo alla definizione del termine "veicolo" all'Articolo 1 (a), ed alla procedura per l'emendamento degli annessi all'Accordo, in particolare la norma dell'Articolo 14(1) dell'Accordo;

NOTANDO, per quanto riguarda la procedura di emendamento degli Annessi che le Parti contraenti all'Accordo hanno incontrato difficoltà per l'attuazione, nei tempi previsti dall'Articolo 14(3) dell'Accordo, degli adempimenti interni previsti per l'entrata in vigore degli emendamenti;

NOTANDO inoltre le opinioni del Gruppo di Lavoro sul Trasporto delle merci pericolose facente capo al Comitato per il trasporto interno della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, e le proposte dei Governi di Austria e Francia volte ad emendare l'Accordo,

CONVENGONO quanto segue:

Articolo 1

Emendamento all'Articolo 1(a) dell'Accordo

L'Articolo 1 (a) dell'Accordo sarà emendato nel senso seguente:

"(a) IL termine "veicolo" indica ogni veicolo a motore diverso da un veicolo appartenente o alle dipendenze delle forze armate di una Parte contraente, previsto per circolare su strada, completo o incompleto, avente almeno quattro ruote, la cui velocità massima progettata sia superiore a 25 km/h, assieme ai suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si muovono su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutti i macchinari mobili".

Articolo 2Emendamento all'Articolo 14(1) dell'Accordo

L'Articolo 14, paragrafo (1) dell'Accordo sarà emendato nel senso seguente:

"1. Indipendentemente dalla procedura di revisione prevista all'Articolo 13, ogni Parte contraente potrà proporre uno o più emendamenti agli Annessi al presente Accordo. A tal fine essa trasmetterà il testo relativo al Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale potrà anche proporre emendamenti agli Annessi al presente Accordo al fine di garantire la concordanza tra quegli Annessi ed altri accordi internazionali relativi al trasporto di merci pericolose.

Inoltre egli può proporre emendamenti agli Annessi al presente Accordo, adottati dal Gruppo di Lavoro per il trasporto delle merci pericolose facente capo al Comitato per il trasporto interno della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, su richiesta del Gruppo di Lavoro".

Articolo 3Emendamento all'Articolo 14(3) dell'Accordo

L'Articolo 14, paragrafo (3) (b) dell'Accordo sarà emendato come segue:

"b) La Parte contraente, o se del caso il Segretario generale, che presenta la proposta di emendamento in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo, può specificare nella proposta ai fini dell'entrata in vigore dell'emendamento, qualora sia accettato, un periodo superiore ad una durata di tre mesi".

Articolo 4Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. Le Parti contraenti dell'Accordo possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo:

(a) mediante la firma;

(b) depositando uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo la firma, con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione;

(c) depositando uno strumento di adesione.

2. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma presso l'Ufficio del Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, Ginevra, dal 28 ottobre 1993 al 31 gennaio 1994.

Articolo 5Depositario

Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 6Entrata in vigore

Il presente Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data alla quale tutte le Parti contraenti all'Accordo lo avranno firmato senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o avranno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione a seconda dei casi.

Articolo 7

Ogni Stato che diviene Parte dell'Accordo dopo che le condizioni dell'entrata in vigore del presente Protocollo secondo l'articolo 6 sono state soddisfatte, sarà considerato come Parte contraente dell'Accordo come emendato dal Protocollo.

Articolo 8

L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua francese ed inglese sono parimenti autentici, saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Certifico che il testo precedente é la copia conforme del Protocollo recante emendamento degli articoli 1(a), 14(1) e 14(3) (b) dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993.

Per il Segretario generale,

Il Consigliere giuridico

(Vice Segretario generale agli
Affari giuridici)

Carl-August Fleischhauer

Organizzazione delle Nazioni Unite
New York, 30 dicembre 1993